



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Iva

- 4 | **Regime del margine** usufruibile se il rivenditore ha agito in buona fede -Cassazione n. 5978 del 12/3/18
- 4 | **Credito IVA** in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale - Cassazione n. 6488 del 16/3/2018
- 4 | **Regime IVA agricoltura** al netto delle operazioni illecite - Cassazione n. 6290 del 14/3/18
- 4 | **Per il credito per Iva** di rivalsa del professionista va individuato il bene del fallito - Cassazione n. 6245 del 14/3/18
- 4 | **Reato di fatture fittizie** anche tra società di uno stesso gruppo - Cassazione n. 11034 del 13/3/18
- 5 | **Premio fatturato dal centro media** fuori campo Iva - Cassazione n. 5721 del 9/3/18
- 5 | **Nel plafond IVA** qualsiasi operazione che trasferisce il potere di disporre come proprietario, anche le **cessioni in conto lavorazione** – Cassazione n. 5400 del 7/3/18

Irap

- 5 | **IRAP - medico "intra moenia"** – illegittima la trattenuta IRAP operata dall'ASL sugli onorari - Cassazione n. 7718 del 28/3/18
- 5 | **IRAP – il condono** preclude il rimborso - Cassazione n. 5741 del 9/3/18

Fiscalità persone fisiche

- 6 | **Prima casa:** l'agevolazione non si recupera – Cassazione n. 6501 del 16/3/18

Accertamento questioni sostanziali

- 7 | **Cessione della licenza** per l'esercizio del servizio di **taxi** - plusvalenza ex art. 86 del Tuir - esclusa la rilevanza ai fini tributari della **nullità del negozio di cessione** -Cassazione n. 4945 del 2/3/18

Accertamento questioni procedurali

- 7 | **Indagini a tavolino** per i **tributi non armonizzati**- non c'è obbligo di **contraddittorio** - Cassazione n. 7725 del 28/3/18
- 8 | **Istanza di rimborso** presentata ad **ufficio territorialmente non competente** – consente la formazione del silenzio-rifiuto - Cassazione n. 5203 del 6/3/18
- 8 | **Cartella di pagamento ex art. 36 bis** – non necessita di preventiva comunicazione di **avviso bonario** - Cassazione n. 5781 del 9/3/18
- 8 | **PVC sottoscritto dal contribuente:** motivazione per relationem- Cassazione n. 5183 del 6/3/18

Contenzioso tributario

- 9 **Ordine di servizio** - Indicazione del nominativo e dei limiti della delega - Cassazione n. 5200 del 6/3/18
- 9 **Società non operative** – istanza disapplicazione norme antielusive - **impugnabilità del diniego** - Cassazione n. 7497 del 26/3/18
- 10 **Avviso di accertamento senza indicazione dell'amministrazione di fronte alla quale proporre il riesame** - Cassazione n. 5774 del 9/3/18
- 10 **Validità in sede processuale delle dichiarazioni di terzi rese in sede di accertamento** - Cassazione n. 6616 del 16/3/18

Penale

- 10 **Possibile il "bis in idem" in presenza di legame temporale e materiale tra i procedimenti** - Corte Costituzionale n. 43 del 2/3/18
- 10 **L'esperto contabile non evita all'imprenditore la bancarotta fraudolenta** - Cassazione n. 11053 del 13/3/18
- 11 **Mancato versamento dell'IVA: tenuità del fatto** - Cassazione n. 14595 del 30/3/18

Fiscale - varie

- 11 **ICI - Fabbricato "in rovina"** accatastato come unità collabente (categoria F/2) – è esclusa la tassazione sia del fabbricato perché improduttivo di reddito, sia dell'area d'insistenza perché già edificata - Cassazione n. 7653 del 28/3/18
- 11 **ICI - Fabbricati industriali del gruppo catastale D - la notifica della rendita ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva** - Cassazione n. 7652 del 28/3/18
- 12 **Non c'è abuso nel vendere i terreni avuti in donazione per lo stesso valore** - Cassazione n. 6276 del 14/3/18
- 12 **L'ammissione del professionista al passivo in pre-deduzione** - Cassazione n. 6261 del 14/3/18
- 13 **Sede fittizia all'estero: il giudice fallimentare italiano è competente** - Cassazione n.6655 del 16/3/18
- 13 **Revocabile l'atto compiuto dal socio accomandante della Sas poi fallita** - Cassazione n. 5564 dell'8/3/18

IVA

Regime del margine usufruibile se il rivenditore ha agito in buona fede**Cassazione n. 5978 del 12/3/18**

Il regime del margine costituisce ai fini IVA un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale e, pertanto, spetta al rivenditore dimostrare, ancorché in via presuntiva, che l'IVA è stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Per evitare contestazioni da parte dell'Amministrazione sull'applicazione del regime del margine il soggetto rivenditore dei beni usati deve provare che, al momento del loro acquisto, ha agito in buona fede e con la massima diligenza.

Credito IVA in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale**Cassazione n. 6488 del 16/3/2018**

Il contribuente può portare in detrazione l'eccedenza IVA anche in assenza della dichiarazione annuale purché rispetti i requisiti sostanziali per poter accedere alla fruizione della detrazione e si attenga al termine del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Tale principio è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, secondo la quale "il principio fondamentale di neutralità dell'IVA esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi" (CGUE, 11/12/14 Idexx Laboratories Italia; CGUE, 15/11/17 Rochus Geissel; CGUE, 15/9/16 Senatex).

Regime IVA agricoltura al netto delle operazioni illecite**Cassazione n. 6290 del 14/3/18**

In presenza di operazioni inesistenti l'IVA dovuta nel regime speciale agricolo va calcolata sommando l'Iva determinata forfettariamente e considerando la totalità dell'Iva esposta nelle fatture per operazioni inesistenti, in quanto il tributo riferito alle operazioni inesistenti deve essere esclusa dal meccanismo di compensazione dell'Iva che presiede alla detrazione d'imposta.

Per il credito per Iva di rivalsa del professionista va individuato il bene del fallito**Cassazione n. 6245 del 14/3/18**

Il credito del professionista può unicamente giovare del privilegio speciale di cui al secondo comma dell'art. 2758 c.c. soltanto nel caso in cui sussistano beni, che il creditore ha comunque l'onere di indicare in sede di insinuazione, sui quali esercitare la causa di prelazione. Di conseguenza, il credito di rivalsa per Iva del professionista, non essendo sorto verso la gestione della procedura fallimentare, non è ammissibile al passivo in pre-deduzione.

Reato di fatture fittizie anche tra società di uno stesso gruppo**Cassazione n. 11034 del 13/3/18**

Sussiste il dolo specifico nella condotta del soggetto che, quale amministratore di una società che emette fatture per operazioni inesistenti per consentire ad altra società utilizzatrice facente parte del medesimo gruppo societario (con opzione fiscale per il Consolidato Nazionale Mondiale: CNM) di cui è ugualmente amministratore di evadere le imposte. Questo in quanto non rileva ai fini penali che attraverso la dichiarazione fiscale unica CNM rientrino tutte gli utili e tutte le perdite delle varie società del gruppo poiché in capo alla società utilizzatrice il momento consumativo del reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione fiscale particolare rientrante nel consolidamento mentre per la società emittente il momento consumativo si perfeziona con l'emissione dei documenti ideologicamente falsi.

Premio fatturato dal centro media fuori campo Iva**Cassazione n. 5721 del 9/3/18**

Il premio fatturato dal centro media che ricerca gli inserzionisti alla società la quale a sua volta fattura agli stessi inserzionisti gli spazi pubblicitari non è corrispettivo e, di conseguenza, essendo una cessione di denaro, non rientra nel campo Iva, e va considerata indebitabile l'imposta eventualmente addebitata in fattura.

Più precisamente, come è noto, l'assoggettabilità ad Iva delle prestazioni di servizi presuppone: a) la configurabilità di un rapporto giuridico da cui scaturiscano le attribuzioni patrimoniali; b) la reciprocità delle attribuzioni, data dalla sussistenza di un nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario ed il compenso da costui ricevuto. Il negozio posto in essere è un contratto atipico non sinallagmatico che neppure in conseguenza dell'avveramento dell'evento (realizzazione di un determinato fatturato) si trasforma in un contratto a prestazioni corrispettive a titolo oneroso, in quanto il risultato del raggiungimento di un determinato fatturato mediante l'attività svolta dalla A.M.I. è stato dedotto in contratto come condizione e non come obbligazione. Il premio, pertanto, non può essere qualificato come "corrispettivo" ai sensi dell'art. 3, 1° co., del D.P.R. n. 633 del 1972 e va piuttosto configurato come mera cessione di denaro, non assoggettabile ad IVA ai sensi dell'art. 2, 3° co., lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel plafond IVA qualsiasi operazione che trasferisce il potere di disporre come proprietario, anche le cessioni in conto lavorazione**Cassazione n. 5400 del 7/3/18**

Ai fini del plafond IVA rilevano anche le cessioni in conto lavorazione a società estere perché l'art. 14 della Direttiva 2006/112/CE non fa riferimento soltanto al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale ma include qualsiasi trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l'altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario.

Spetta al giudice tributario accertare, di volta in volta, se venga contestualmente trasferito anche il diritto di disporre del bene.

IRAP**IRAP - medico "intra moenia" – illegittima la trattenuta IRAP operata dall'ASL sugli onorari****Cassazione n. 7718 del 28/3/18**

In tema di IRAP, l'attività libero professionale del medico ospedaliero svolta "intra moenia" rientra nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, sicché è illegittima la trattenuta IRAP operata dall'ASL sui relativi onorari; tuttavia, quel medico, in quanto estraneo al rapporto tributario intercorrente tra la ASL e l'Amministrazione finanziaria, non è legittimato, neppure in qualità di sostituto d'imposta, a richiedere a quest'ultima il rimborso della somma non dovuta. Il professionista, medico dipendente a tempo indeterminato di ente sanitario, non ha infatti la legittimazione a richiedere il rimborso per l'Irap che l'Asl gli ha trattenuto sui compensi a lui dovuti per l'attività libero professionale, in regime di intramoenia, per un debito proprio dell'ASL e non quale sostituto d'imposta.

IRAP – il condono preclude il rimborso**Cassazione n. 5741 del 9/3/18**

L'avvenuta definizione ai sensi dell'art. 7 legge 289/2002 (condono fiscale) comporta una implicita rinuncia alla domanda di rimborso, anche ai fini IRAP.

La presentazione della istanza di condono preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, anche nell'ipotesi di asserito difetto del presupposto impositivo, giacché il condono determina la formazione di un titolo giuridico nuovo e costituisce una modalità di definizione "conciliativa" della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l'azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori pretese del Fisco, della richiesta del contribuente di rimborso.

Ciò in quanto, in tema di condono fiscale, la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile.

Pertanto, in linea generale "in tema di condono fiscale, indipendentemente dalla diversità delle regole giuridiche dettate da ciascuna legge in ordine alle modalità di accesso alle condizioni e agli effetti dei benefici premiali, trova applicazione un principio comune, in virtù del quale, in riferimento agli anni di imposta oggetto di definizione agevolata, non è in nessun caso consentita, relativamente ai medesimi anni, la restituzione delle somme versate dal contribuente: l'intervenuta formazione di un nuovo titolo giuridico, a partire da un quadro normativo generale ed astratto, ma con l'adesione volontaria del contribuente ed il controllo del possesso dei requisiti da parte dell'Amministrazione, costituisce infatti un mezzo idoneo a definire le opposte pretese, azzerando la richiesta di rimborso del contribuente così come le ulteriori pretese del Fisco, proprio in conseguenza del fatto che il primo in parte versa, od in parte si obbliga a corrispondere, quelle somme di denaro che il secondo esige in base a parametri legislativi predeterminati, applicati in concreto agli accertamenti precedentemente eseguiti dal Fisco e ritenuti convenienti dal contribuente in base ad un suo insindacabile apprezzamento".

FISCALITÀ PERSONE FISICHE

Prima casa: l'agevolazione non si recupera

Cassazione n. 6501 del 16/3/18

Come noto, l'agevolazione può essere riconosciuta se l'avente diritto ne fa esplicita richiesta in occasione dell'atto di compravendita immobiliare davanti al notaio indicandone il presupposto. Dunque se l'acquirente ha acquistato l'immobile dichiarando che vi avrebbe trasferito la residenza nel 18 mesi, una volta che l'agenzia delle entrate eccepisce il suddetto tempestivo trasferimento il contribuente non può addurre la presenza di un altro presupposto, vale a dire di aver sempre lavorato in detto comune. Dunque, è legittimo l'avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro e ipo-catastali con cui l'Amministrazione revoca l'agevolazione provvisoriamente concessa posto che si è verificato il mancato tempestivo trasferimento della residenza anagrafica.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

Cessione della licenza per l'esercizio del servizio di taxi - plusvalenza ex art. 86 del Tuir - esclusa la rilevanza ai fini tributari della nullità del negozio di cessione

Cassazione n. 4945 del 2/3/18

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi costituisce un bene primario nell'ambito dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività individuale di trasporto di persone ed il suo trasferimento, previsto dall'art. 9 della l. n. 21/1992, che consente al titolare di ottenere la cd. volturazione da parte del comune, a determinate condizioni ed a favore di un terzo avente i requisiti di legge, realizza, se, come si presume, avviene a titolo oneroso, una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito giusta l'art. 86, co. 1, del Tuir, risultando irrilevante, ai fini tributari, la nullità della cessione per contrasto con norme imperative, vigendo in ambito tributario il principio della tassabilità dei proventi illeciti derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo.

Redditometro – la prova contraria del contribuente per giustificare le disponibilità derivanti da liberalità o altra provenienza all'interno della famiglia

Cassazione n. 7757 del 28/3/18

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, ai sensi dell'art. 38, co. 6, del D.P.R. n. 600/1973, ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall'accertamento, pur non essendo onere del contribuente dare la prova rigorosa e puntuale dell'impiego proprio di detti redditi per l'acquisizione degli incrementi patrimoniali, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI

Indagini a tavolino per i tributi non armonizzati- non c'è obbligo di contraddittorio

Cassazione n. 7725 del 28/3/18

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino". L'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale - la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa - esclusivamente per i tributi "armonizzati".

Istanza di rimborso presentata ad ufficio territorialmente non competente – consente la formazione del silenzio-rifiuto**Cassazione n. 5203 del 6/3/18**

La presentazione dell'istanza ad un ufficio finanziario incompetente consente la formazione del silenzio-rifiuto. È stato, riaffermato, dunque, nel caso di specie in relazione a un'istanza di rimborso di imposte catastali che la società contribuente riteneva erroneamente versate, il principio secondo cui "In tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dall'art. 38, secondo comma, del D.P.R. 29/9/73, n. 602, la presentazione di un'istanza di rimborso ad un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, sia perché l'ufficio non competente (quando non estraneo all'Amministrazione finanziaria e, nella specie, coincidente con una diversa direzione regionale) è tenuto a trasmettere l'istanza all'ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia alla luce dell'esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell'art. 111 Cost.» (Cass. n. 4773/2009).

Cartella di pagamento ex art. 36 bis – non necessita di preventiva comunicazione di avviso bonario**Cassazione n. 5781 del 9/3/18**

L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36-bis, co. 3, del D.P.R. n. 600/1973 (tributi diretti) e 54-bis, co. 3, del D.P.R. n. 633/1972 (IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riscontri l'esistenza di irregolarità tali da ingenerare incertezze sulla dichiarazione essendovi, solo in tale ipotesi, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi.

L'incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione non ricorre necessariamente nei casi soggetti all'art. 36 bis/54 bis citati, che implicano un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. In particolare, al cospetto della tardività del versamento di quanto dovuto, come nel caso esaminato dalla Corte, è stato affermato che è esclusa la sussistenza dell'obbligo dell'amministrazione d'inviare comunicazione d'irregolarità al contribuente, con la conseguente esclusione dei presupposti per ottenere la riduzione ad 1/3 delle sanzioni amministrative.

Per i diversi casi in cui la comunicazione è dovuta, è stato riaffermato il principio per cui non è ravvisabile un pregiudizio indiretto - conseguente al mancato invio della previa comunicazione al contribuente - incidente sulla possibilità di fruire del beneficio della riduzione della sanzione pecuniaria irrogata per tardivo/omesso versamento della imposte dovute, perché:

1. l'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo, con la riduzione previsti dall'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 462/1997 non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, e;
2. l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella.

PVC sottoscritto dal contribuente: motivazione per relationem**Cassazione n. 5183 del 6/3/18**

È stato ribadito di recente da Cass. n. 9323/2017 e n. 28060/2017 il principio secondo cui l'art. 7, co. 1, della legge n. 212 del 2000 consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche "per relationem", ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che

siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento.

Nel caso di specie, dal contenuto del pvc (riprodotto integralmente in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza), nel quale sono riportati nei contenuti essenziali le risultanze della verifica effettuata dalla Guardia di finanza, è emerso che è stato sottoscritto dal legale rappresentante della società che ne ha avuto consegna, ivi compresi gli atti allo stesso allegati.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Ordine di servizio - Indicazione del nominativo e dei limiti della delega

Cassazione n. 5200 del 6/3/18

In tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all'art.42 del D.P.R. n. 600/1973, art. 42 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell'atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore.

Se dunque, è vero che la delega non può essere priva del nominativo del dirigente delegato l'Ufficio assolve con il deposito dell'ordine di servizio, l'onere della prova circa la delega del titolare – qualora sia ritenuto con accertamento di fatto da parte del giudice di merito - che l'ordine di servizio prodotto assolvesse l'onere di dimostrare l'esistenza di una valida delega, indicando personalmente il funzionario sottoscrittore ed i limiti oggettivi della delega (firma di atti di valore non superiore ad euro 25.000).

In relazione ai contenuti dell'ordine di servizio contenente delega è stata ribadita l'inidoneità dello stesso a giustificare la delega unicamente nei casi in cui fosse incompleto quanto ai suoi dati essenziali relativi al contenuto della delega ed alla persona del delegato.

Società non operative – istanza disapplicazione norme antielusive - impugnabilità del diniego

Cassazione n. 7497 del 26/3/18

In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia.

Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, di impugnare il diniego della DRE di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, co. 8, del D.P.R. n. 600/1973 delle disposizioni contenute nell'art. 30 della legge n. 724/1994 - recante la normativa di contrasto all'utilizzo a fini elusivi di società non operative - atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, ma provvedimento con cui l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario.

Avviso di accertamento senza indicazione dell'amministrazione di fronte alla quale proporre il riesame
Cassazione n. 5774 del 9/3/18

La mancata indicazione, negli atti impositivi, degli enti contro i quali può proporsi ricorso non determina la nullità dell'atto, ma può, al più, assumere rilevanza sotto il profilo dell'eventuale rimessione in termini per incertezza sui mezzi di tutela perché tale sanzione non è prevista né dall'art. 3 della legge n. 241/1990, il quale prescrive unicamente l'indicazione del termine e dell'autorità giurisdizionale alla quale è possibile ricorrere, essendo quella giurisdizionale la via ordinaria d'impugnazione, né dall'art. 7 della legge n. 212/2000, il quale richiede l'indicazione dell'autorità amministrativa soltanto in alternativa a quella dell'organo giurisdizionale.

Validità in sede processuale delle dichiarazioni di terzi rese in sede di accertamento
Cassazione n. 6616 del 16/3/18

Il divieto di prova testimoniale sancito dall'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 non comporta l'impossibilità di utilizzare nel processo tributario le dichiarazioni rese dai privati su richiesta dell'amministrazione finanziaria. Tali dichiarazioni, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare il convincimento del giudice tributario. Lo stesso può dirsi per le dichiarazioni di terzi in favore del contribuente le quali, secondo i giudici di Cassazione, sono, funzionali al dispiegarsi del giusto processo ex art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Nel caso di specie, infatti, il contribuente aveva prodotto, in sede di accertamento con adesione, numerose dichiarazioni di terzi che contrastavano con le contestazioni dell'amministrazione finanziaria.

PENALE

Possibile il "bis in idem" in presenza di legame temporale e materiale tra i procedimenti
Corte Costituzionale n. 43 del 2/3/18

Con riferimento a un caso in cui la sanzione amministrativa tributaria penale era stata inflitta in via definitiva all'imputato, la Corte si esprime rilevando che l'art. 7 della CEDU e l'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione, vietano di procedere nuovamente per il medesimo fatto e nei confronti della stessa persona. Al riguardo la Corte fa presente, tuttavia, che il *ne bis in idem* non opera quando i procedimenti sono avvinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto. Di conseguenza, è possibile coordinare tali procedimenti al fine di renderli preordinati a un'unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva.

Tuttavia, per la Consulta se è meno probabile l'applicazione del divieto convenzionale di bis in idem alle ipotesi di duplicazione dei procedimenti sanzionatori per il medesimo fatto, non è affatto da escludere che tale applicazione si imponga di nuovo, sia nell'ambito degli illeciti tributari, sia in altri settori dell'ordinamento, ogni qual volta sia venuto a mancare l'adeguato legame temporale e materiale, a causa di un ostacolo normativo o del modo in cui si sono svolte le vicende procedurali e processuali.

L'esperto contabile non evita all'imprenditore la bancarotta fraudolenta
Cassazione n. 11053 del 13/3/18

La colpa dell'imprenditore non viene meno quando costui affida a soggetti esperti la tenuta delle scritture e dei libri contabili, essendo egli congiuntamente responsabile per "culpa in eligendo" laddove non ottemperi all'oculata scelta del professionista incaricato e altresì per "culpa in vigilando" laddove non provveda poi a controllarne adeguatamente l'operato. Ne consegue che non costituisce esimente per l'imprenditore

imputato di bancarotta fraudolenta documentale quella di avere confidato nella competenza professionale di un esperto contabile e di non averne potuto controllare l'operato a cagione della propria ignoranza in materia.

Mancato versamento dell'IVA: tenuità del fatto

Cassazione n. 14595 del 30/3/18

La non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di mancato versamento dell'Iva scatta solo se l'omissione è vicinissima alla soglia di punibilità. Sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) anche ai reati tributari si è pronunciata ribadendo la possibilità di applicare l'art. 131-bis in caso di evasione dell'imposta sul valore aggiunto, ma anche evidenziando che perché questo avvenga è necessario che il danno sia esiguo «secondo il significato letterale del termine, scarso trascurabile, quasi insignificante». Nel caso specifico lo scostamento di circa 4.500 euro del tetto fissato per la rilevanza penale, non ha consentito di evitare la pena.

FISCALE – VARIE

ICI - Fabbricato "in rovina" accatastato come unità collabente (categoria F/2) – è esclusa la tassazione sia del fabbricato perché improduttivo di reddito, sia dell'area d'insistenza perché già edificata

Cassazione n. 7653 del 28/3/18

Il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile come fabbricato, in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quando l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile, che da allora è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito.

Pertanto, nel caso di un fabbricato divenuto inagibile, l'imponibile, fino al nuovo accatastamento, non può essere determinato sulla base del valore dell'area edificabile, risultante dalla demolizione del rudere medesimo, essendo "area" e "fabbricato" distinte categorie.

ICI - Fabbricati industriali del gruppo catastale D - la notifica della rendita ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva

Cassazione n. 7652 del 28/3/18

Ai fini ICI, gli effetti dell'attribuzione della rendita catastale ad un immobile classificato nel "gruppo catastale D" decorrono dalla data di richiesta di accatastamento e non dalla successiva di notifica al contribuente della rendita attribuita.

In particolare in base all'art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 504/1992, per i "fabbricati classificabili nel gruppo catastale D", il criterio "contabile" deve essere applicato "fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita". Pertanto, l'iscrizione in catasto di detti "fabbricati" determina, ipso iure, il passaggio dal criterio (di determinazione del valore) "contabile" a quello "catastale".

L'attribuzione della rendita fa sorgere (in capo ad entrambi i soggetti del rapporto obbligazionario) il diritto-dovere di determinare (e, quindi, corrispondere) l'imposta sulla (sola) "base imponibile" individuata, come per tutti i "fabbricati iscritti in catasto".

Secondo l'art. 74, co. 1, della legge n. 342/2000 "gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita". L'espressione "sono efficaci solo da decorrere dalla loro notificazione" va intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia. Alla notifica del provvedimento attributivo della rendita non può dunque attribuirsi forza costitutiva (con efficacia ex nunc) bensì meramente accertativa della concreta situazione "catastale" dell'immobile, mentre l'inciso "solo a decorrere dalla loro notificazione" indica inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire "sospese", ovvero suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (Cassazione 9 giugno 2017, n. 14402 del 9/6/17).

Infatti, la classificazione catastale di immobili posseduti da imprese, sino a quel momento tassati sulla base del valore indicato in bilancio, consentiva - nella vigenza dell'art. 11, co. 1, del d.lgs. n. 504/1992 - la riliquidazione dell'imposta dovuta sugli anni pregressi, con diritto del contribuente al rimborso in tutte le ipotesi di versamento di somme non dovute, essendo irrilevante il pregresso adempimento degli obblighi impositivi in base ai valori contabili (Cass. 7/7/17, n. 16793).

Non c'è abuso nel vendere i terreni avuti in donazione per lo stesso valore

Cassazione n. 6276 del 14/3/18

Se il corrispettivo è quasi equivalente a quello dichiarato nell'atto di donazione non c'è abuso del diritto in caso di vendita di un'area da parte dei figli donatari ad una società terza. La pronuncia ha evidenziato che la disciplina dell'interposizione prevista dal D.P.R. 29/9/73, n. 600, art. 37, co. 3, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, come nel caso dell'interposizione fittizia, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali (v. Cass. n. 5937 del 2015; v. anche Cass. nn. 12788 del 2011, n. 449 e n. 25671 del 2013, 21794 del 2014). Ma in casi come quello esaminato, trattandosi di rapporti patrimoniali tra padre e figli, deve pur tenersi conto della libertà di pianificazione della propria successione da parte del genitore e del carattere genuino della donazione (v. Cass. 21952 del 2015; n. 16158 del 2016).

Nel caso di specie è stato escluso, sulla base di una serie di accertamenti e valutazioni di fatto, che in capo al padre donante potesse configurarsi, anche in via presuntiva - come aveva ritenuto l'Ufficio nell'avviso di accertamento e continua a sostenere nel presente ricorso - l'imputazione del reddito, costituito dalla plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno (che sarebbe stata quindi effettuata dai figli quali meri soggetti interposti), stipulata nella stessa data dell'atto di donazione. E ciò sulla base dell'essenziale considerazione che detta area era stata venduta dai figli donatari ad una società - ACMAR - per un corrispettivo quasi corrispondente al valore dichiarato nell'atto di donazione, e senza il riscontro di indici (il versamento di acconti al donante; la partecipazione di questo alle trattative per la vendita), idonei a far pensare all'assenza dello spirito di liberalità e alla strumentalità dell'operazione finalizzata unicamente ad evitare il carico fiscale della plusvalenza.

L'ammissione del professionista al passivo in pre-deduzione

Cassazione n. 6261 del 14/3/18

Per ottenere l'ammissione al passivo in pre-deduzione l'obbligazione deve essere stata contratta dal debitore nell'ambito di un quadro complessivo di operazioni avente causa economica organizzativa almeno preparatoria all'accesso ad una procedura concorsuale tra quelle previste dalla legge fallimentare. Quindi, ai fini dell'ammissione al passivo in pre-deduzione non sempre il credito vantato dal professionista relativo

ad una prestazione effettuata prima dell'ammissione del debitore alla procedura di amministrazione controllata può dirsi funzionale al suo avvio.

Sede fittizia all'estero: il giudice fallimentare italiano è competente

Cassazione n. 6655 del 16/3/18

Il trasferimento fittizio della sede legale all'estero non fa venir meno la continuità giuridica della società trasferita e non comporta neppure la cessazione dell'attività d'impresa, che deve pertanto intendersi continuata nel territorio dello Stato. Di conseguenza, il giudice fallimentare non perde la propria giurisdizione in caso di trasferimento fittizio della sede legale all'estero di una società italiana, né rileva che sia stata cancellata dal Registro Imprese italiano da più di un anno.

Revocabile l'atto compiuto dal socio accomandante della Sas poi fallita

Cassazione n. 5564 dell'8/3/18

Il terzo convenuto, per richiedere la revocatoria fallimentare dell'atto compiuto dal socio accomandante di una S.a.s., in caso di atti dispositivi o solutori normali, deve unicamente dimostrare in capo a costui la conoscenza dello stato d'insolvenza della società e del venir meno della sua qualità di socio limitatamente responsabile, facilmente desumibile dalle clausole statutarie che gli conferiscono specifici poteri; di conseguenza, non è tenuto a provare la consapevolezza dell'assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile.